### REFERENDUM POPOLARI

## DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011

# CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo e successive modificazioni:

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

#### RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati convocati per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

#### REFERENDUM POPOLARE N. 1

#### Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Abrogazione

« Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133, come adificato dall' art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e la riteriaziona-lizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale? »

#### REFERENDUM POPOLARE N. 2

#### Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito

Abrogazione parziale di norma

« Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investiro" ?»

#### REFERENDUM POPOLARE N. 3

#### Nuove centrali per la produzione di energia nucleare Abrogazione parziale di norme

« Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione ributaria", limitatamente alle seguenti parti art. 7, comma 1, lettera di "di predizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia", limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia", limitatamente alle parole: "con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzazione re i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle autività di costruzione, di esprezio e di distituzione degli impianti di cui al primo periodo", art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "con oneri a carico degli une nella costruzione o nell'esserzioi degli impianti di edle strutture, alle quali e fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli unenti finali"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "con oneri a carico degli unenti finali"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazione o nell'esserzione o nell'esserzio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radicuttivi o"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radicuttivi o"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei reciniche degli impianti nucleare di loroganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo co

"a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle atti-vità di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'eservita di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impiani a cui ali art. 2, comma 1, tettera e), noncie per 1 esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubica ne filo stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;", art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;", art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti dici ui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territori circostante il sito e degli enti locali interessati;", art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future"; art. 1, comma 1, il sito e degli enti locali interessati"; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future"; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future"; art. 1, comma 1, lettera d); "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione del energia elettrica da fonte nucleare"; art. 1, comma 1, lettera b): "b) 'area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la pozzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi diretamente connesse e "l'impianto nucleare, le significante di diretamente connesse e dell'impianto puedera le infrattutta di significante di diretamente connesse e dell'impianto puedera le infrattutte indicare sendi ill'inservizio delli discilianzo a deaumagno della di significante di diretamente connesse comprese le structure ubicate nello stepica di significante di diretamente connesse con la significante di diretamente connesse con este della di significante di diretamente connesse con la significante di diretamente connesse con este della relative pertinenza, di comprese le structure ubicate e della significante di diretamente connesse con este della relative pertinenza di significante di diretamente connesse con este della relative pertinenza di significante di diretamente con este della relative pertinenza della relative pertinenza di significante della relative pertine all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli sessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;" art. 2, comma 1, lettera pi. "D'operatore" è la persona fisica o giuridica oi la consorzio di persone fisica o giuridica oi la consorzio di persone fisica o giuridica oi la consorzio di respone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "call'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifitti derivanti", art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in maneria nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "a potenzo e di rempiattesi di costruzione e di messa in esercizio degli inini nucleari da realizzare,"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione"; art. 3, comma 1, lettera a) "a) l'alfidabilità dell'energia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalegge 6 agosto 2008, n. 133, "art. 3, comma 3, lettera a) "a) l'alfidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;"; art. 3, comma 3, lettera a) "i) al Patidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della schi di proliferazione;"; art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di eneggia nucleare nel contesto energetico nazionale;"; art. 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende apporta ai fabbissogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;" art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso inzorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;", art. 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di alenare e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale di internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;", art. 3, comma 3, lettera e): "p) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;" art. 3, comma 3, lettera g): "n) il energia indiramente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli"; art. 3, comma 3, lettera h): "n) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;"; art. 3, comma 1, lettera l): "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattemento e arricchimento del combustible nucleare,"! Tintero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. 4 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "della disa persone residenti, gii enti iocaii e ie imprese; disposizioni suila disattivazione degii impianti , comenente gii arti, da 24; art. 26, comma 1, leitera d), limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo"; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine late ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo"; art. 26, comma 1, lettera e,), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: ", sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9"; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2"; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: ", art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: ", reman 1, limitatamente alle parole previsto dall'art. 1.2"; art. 29, art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifituti odatitivi rinvenienti dalle attività disciplinate da Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifituti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifituti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate da Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a cardo della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartitio secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4"; art. 30, sivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4."; art. 30, sivo e del contenuto di radioattivita. Iale contributo e ripartito secondo quanto previsto all'art. 25, comma 4."; art. 30, comma 3.". La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già surite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 41 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazio mi, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 586, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13."; l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge; a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393." ? »

#### REFERENDUM POPOLARE N. 4

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale

« Volete voi che siano abrogati l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza" ? »

\* \* \*

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2011.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011:
- nel giorno di DOMENICA 12 GIUGNO 2011 la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà sino alle ore 22 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;

- nel giorno di LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011 la votazione avrà inizio alle ore 7 del mattino e proseguirà sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno

IL SINDACO

F.to Marco DEFILIPPI

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO